

TIPOLOGIA ENTE	BISOGNA FARLO ORA?	QUALI SONO I REQUISITI?	CI VUOLE ATTO NOTARILE?	CHI DEVE CHIEDERE ISCRIZIONE AL RUNTS?
ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE ONLUS	Non conviene che l'iscrizione sia effettuata ora, dal momento che con l'iscrizione si è automaticamente cancellati dagli ONLUS ma i corrispondenti benefici fiscali per gli ETS non sono ancora operativi (la procedura di autorizzazione con la Comunità Europea non è ancora terminata)	L'Ente deve adeguare la propria attività ed il proprio statuto alle norme previste dal Codice del Terzo Settore (1).	<p>1) se vogliono rimanere non riconosciute devono modificare il proprio statuto in conformità alle disposizioni del CTS. Si devono seguire le norme previste dal vigente statuto. In linea generale non è obbligatorio l'atto notarile (a meno che lo statuto non lo preveda)</p> <p>2) se vogliono acquisire la personalità giuridica:</p> <p>a) devono modificare il proprio statuto in conformità alle disposizioni del CTS. Si devono seguire le norme previste dal vigente statuto.</p> <p>b) è obbligatorio l'atto notarile</p> <p>c) occorre la perizia asseverata da un iscritto al Registro dei Revisori legali dei conti o società di revisione che attesti che il patrimonio dell'ente non è inferiore a 15.000,00</p>	<p>Nel caso di iscrizione di ente che non abbia e non chieda la personalità giuridica, l'iscrizione deve essere chiesta dal legale rappresentante.</p> <p>Nel caso di iscrizione di ente che non abbia ma chieda la personalità giuridica, l'iscrizione viene richiesta dal Notaio</p>

<p>ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE NON ONLUS</p>	<p>Si può fare ora se l'ente vuole essere soggetto alla disciplina degli ETS (comunque non beneficranno della disciplina fiscale ETS in quanto non ancora operativa)</p>	<p>L'Ente deve adeguare la propria attività ed il proprio statuto alle norme previste dal Codice del Terzo Settore (1).</p>	<p>1) se vogliono rimanere non riconosciute devono modificare il proprio statuto in conformità alle disposizioni del CTS. Si devono seguire le norme previste dal vigente statuto. In linea generale non è obbligatorio l'atto notarile (a meno che lo statuto non lo preveda)</p> <p>2) se vogliono acquisire la personalità giuridica:</p> <p>a) devono modificare il proprio statuto in conformità alle disposizioni del CTS. Si devono seguire le norme previste dal vigente statuto.</p> <p>b) è obbligatorio l'atto notarile</p> <p>c) occorre la perizia asseverata da un iscritto al Registro dei Revisori legali dei conti o società di revisione che attesti che il patrimonio dell'ente non è inferiore a 15.000,00</p>	<p>Viene richiesta dal Notaio</p>
<p>ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE ONLUS</p>	<p>Non conviene che l'iscrizione sia effettuata ora, dal momento che con l'iscrizione si è automaticamente cancellati dagli ONLUS ma i corrispondenti benefici fiscali per gli ETS non sono ancora operativi (la procedura di autorizzazione con la Comunità Europea non è ancora terminata)</p>	<p>L'Ente deve adeguare la propria attività ed il proprio statuto alle norme previste dal Codice del Terzo Settore (1).</p>	<p>a) devono modificare il proprio statuto in conformità alle disposizioni del CTS. Si devono seguire le norme previste dal vigente statuto.</p> <p>b) è obbligatorio l'atto notarile</p> <p>c) occorre la perizia asseverata da un iscritto al Registro dei Revisori legali dei conti o società di revisione che attesti che il patrimonio dell'ente non è inferiore a 15.000,00</p>	<p>Viene richiesta dal Notaio</p>

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE NON ONLUS	Si può fare ora se l'ente vuole essere soggetto alla disciplina degli ETS (comunque non beneficranno della disciplina fiscale ETS in quanto non ancora operativa)	L'Ente deve adeguare la propria attività ed il proprio statuto alle norme previste dal Codice del Terzo Settore (1).	<p>a) devono modificare il proprio statuto in conformità alle disposizioni del CTS. Si devono seguire le norme previste dal vigente statuto.</p> <p>b) è obbligatorio l'atto notarile</p> <p>c) occorre la perizia asseverata da un iscritto al Registro dei Revisori legali dei conti o società di revisione che attesti che il patrimonio dell'ente non è inferiore a 15.000,00</p>	Viene richiesta dal Notaio
FONDAZIONI ONLUS	Non conviene che l'iscrizione sia effettuata ora, dal momento che con l'iscrizione si è automaticamente cancellati dagli ONLUS ma i corrispondenti benefici fiscali per gli ETS non sono ancora operativi (la procedura di autorizzazione con la Comunità Europea non è ancora terminata)	L'Ente deve adeguare la propria attività ed il proprio statuto alle norme previste dal Codice del Terzo Settore (1).	<p>a) devono modificare il proprio statuto in conformità alle disposizioni del CTS. Si devono seguire le norme previste dal vigente statuto.</p> <p>b) è obbligatorio l'atto notarile</p> <p>c) occorre la perizia asseverata da un iscritto al Registro dei Revisori legali dei conti o società di revisione che attesti che il patrimonio dell'ente non è inferiore a 30.000,00</p>	Viene richiesta dal Notaio
FONDAZIONI NON ONLUS	Si può fare ora se l'ente vuole essere soggetto alla disciplina degli ETS (comunque non beneficranno della disciplina fiscale ETS in quanto non ancora operativa)	L'Ente deve adeguare la propria attività ed il proprio statuto alle norme previste dal Codice del Terzo Settore (1).	<p>a) devono modificare il proprio statuto in conformità alle disposizioni del CTS. Si devono seguire le norme previste dal vigente statuto.</p> <p>b) è obbligatorio l'atto notarile</p> <p>c) occorre la perizia asseverata da un iscritto al Registro dei Revisori legali dei conti o società di revisione che attesti che il patrimonio dell'ente non è inferiore a 30.000,00</p>	Viene richiesta dal Notaio

(1) Gli enti che vorranno acquisire lo *status* di ETS ed avvalersi delle agevolazioni e/o facilitazioni previste dal CTS, dovranno **adeguarsi alle disposizioni** dettate dal Codice suddetto; in particolare dovranno essere osservate le prescrizioni discendenti dai seguenti articoli del d.lgs 117/2017:

- artt. 5 e 6 inerenti le attività esercitabili dagli ETS
- art. 7 in tema di raccolta fondi
- art. 8 sulla destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro
- art. 9 sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
- art. 12 relativo alla denominazione sociale
- artt. 13 e 14 – sulle modalità di redazione del bilancio e di tenuta delle scritture contabili
- art. 16 in ordine alla disciplina dei rapporti di lavoro negli ETS
- art. 17 sul volontariato e sulle attività di volontariato

- art. 18 in tema di assicurazione obbligatoria dei volontari

Inoltre le associazioni e le fondazioni del Terzo Settore **dovranno adeguare i loro statuti** a quelle che sono le prescrizioni poste nel Titolo IV del d.lgs 117/2017 ed in particolare nei seguenti articoli:

- art. 21 relativo al contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto

- art. 23 relativo alla procedura di ammissione ed al carattere aperto delle associazioni (e delle fondazioni di partecipazione)

- art. 24 relativo alla disciplina delle assemblee delle associazioni (e delle fondazioni di partecipazione)

- art. 25 relativo alle competenze inderogabili dell'assemblea delle associazioni (e delle fondazioni di partecipazione)

- artt. 26, 27, 28, 29 relativi all'organo di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni (nomina, rappresentanza, conflitto di interesse, responsabilità, denuncia al tribunale, ecc.)

- art. 30 relativo all'organo di controllo ed alle condizioni per la sua nomina obbligatoria (ad esempio nelle fondazioni è sempre obbligatorio nominare un organo di controllo anche monocratico)

- art. 31 relativo alla revisione legale dei conti ed alle condizioni per la nomina obbligatoria del revisore (ad esempio nelle fondazioni è sempre obbligatorio nominare un revisore legale dei conti a meno che almeno un componente dell'organo di controllo sia iscritto nel registro dei Revisori legali dei conti e quindi la revisione sia esercitata dall'organo di controllo stesso).